

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CAPOBIANCO ERNESTO

Seduta del 28/11/2018

FATTO

Il ricorrente afferma che nel giugno 2017 aveva richiesto all'intermediario la rinegoziazione di un mutuo fondiario, di cui era cointestatario insieme alla moglie, al fine di ottenere uno *"spread del 2,10% sommato all'euribor 3M senza clausola floor"*. Precisa che la clausola *floor* era stata invece inserita dalla banca e, pertanto, non aveva inizialmente accettato l'accordo di rinegoziazione, in quanto nel contratto originario tale clausola non era presente.

Osserva di esser stato ricontattato successivamente dall'intermediario nel novembre 2017 al fine di perfezionare la rinegoziazione del mutuo, seppur alle stesse condizioni. Evidenzia di aver accettato la proposta in quanto aveva la necessità di ottenere una rata più bassa.

Ritiene che la suddetta clausola abbia carattere vessatorio, in quanto l'accettazione della rinegoziazione era vincolata al suo inserimento in contratto.

Il ricorrente chiede di disapplicare la suddetta clausola contrattuale, con conseguente restituzione degli interessi versati in eccesso.

L'intermediario eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, in quanto le richieste formulate dal ricorrente riguardano sia il merito creditizio, sia la libertà nell'esercizio dell'attività di credito. Ciò alla luce della considerazione che le stesse sono

volte ad obbligare la Banca a modificare le condizioni contrattuali *“pattuite e sottoscritte”* con il cliente.

Osserva che non può essere imposto un obbligo di rinegoziazione a carico della Banca, in quanto la modifica delle condizioni contrattuali può essere realizzata solamente attraverso il libero consenso delle parti.

Quanto al merito, afferma che il ricorrente e la cointestataria stipulavano con la resistente il 13/9/2013 un mutuo dell'importo di € 267.488,02, il quale prevedeva una durata di 360 mesi ed un tasso d'interesse variabile, ovvero *“Euribor 3m/365 maggiorato di uno “spread” pari a 3,00 p.p.”*.

Evidenzia che in data 15/12/2017 il ricorrente otteneva la rinegoziazione delle condizioni contrattuali prevedendo, in particolare, la riduzione dello spread applicato da 3,00 punti a 2,10 punti. In tale sede la Banca aveva, altresì, modificato le modalità di applicazione del parametro *“Euribor 3m/365”*, attraverso l'introduzione di una clausola secondo cui in caso di quotazione negativa, il tasso applicato sarebbe stato pari allo spread previsto in contratto, ovvero quello oggetto di rinegoziazione (cd. clausola floor).

Evidenzia di aver accolto la richiesta di rinegoziazione avanzata dal ricorrente concedendogli una riduzione dello spread applicato (0,90 punti) ed introducendo, altresì, una clausola ormai presente in tutti i contratti di mutuo di nuova erogazione.

Ritiene non vessatoria la citata clausola, la quale protegge il tasso pattuito dall'erosione del valore negativo del parametro Euribor, sulla base della considerazione che il contratto in questione è a titolo oneroso, in quanto il mutuatario si obbliga a corrispondere gli interessi sulla somma di denaro ricevuta dal mutuante ed è, altresì, un contratto a prestazioni corrispettive, atteso che l'obbligo di corrispondere gli interessi costituisce una controprestazione.

Sostiene che il vero problema del ricorrente era rappresentato dalla necessità di ridurre la rata, in quanto il mutuo richiesto ed erogato era di importo, con la conseguenza che le relative rate mensili incidevano in maniera considerevole, seppur il tasso applicato era esiguo (2,10% annuo).

Ribadisce la circostanza di essere venuto incontro alle necessità del ricorrente, in quanto aveva provveduto a rinegoziare le condizioni contrattuali e a ridurre sensibilmente lo spread applicato, seppur non sussisteva alcun obbligo a suo carico.

L'intermediario resistente chiede di dichiarare il ricorso inammissibile; in subordine, di rigettarlo in quanto infondato.

In sede di repliche, il ricorrente, nel ricostruire la vicenda in esame, precisa i seguenti passaggi che l'intermediario avrebbe omissi: il 13/9/2013 era stato stipulato il mutuo fondiario; il 7/3/2016 aveva presentato un primo reclamo alla Banca poiché da maggio 2005 il parametro Euribor era di segno negativo e la rideterminazione del tasso non ne teneva conto; il 5/4/2016 l'intermediario accoglieva la sua richiesta senza entrare nel merito della questione sollevata e per mero spirito conciliativo; il 26/7/2017, in seguito ad una richiesta di rinegoziazione presentata un mese prima, riceveva dalla Banca una proposta con un nuovo spread del 2,10%, rispetto a quello precedente del 3,00%, senza alcuna rideterminazione delle modalità di calcolo del tasso; a distanza di poche ore l'intermediario gli comunicava che, a causa di un errore, aveva annullato la precedente proposta sostituendola con una nuova che prevedeva l'inserimento della clausola *floor*; il 28/11/2017 aveva ricevuto dall'intermediario una comunicazione in cui era invitato a contattare il direttore della filiale di Monopoli al fine di perfezionare la rinegoziazione del mutuo, seppur questa era accompagnata dalla suddetta clausola contrattuale che modificava le modalità di calcolo del tasso; il 15/12/2017 aveva sottoscritto, insieme alla moglie, la rinegoziazione in esame non avendo avuto altra scelta e ciò aveva comportato

una riduzione effettiva del tasso dello 0,60%, anziché dello 0,90%, a causa della presenza della clausola contestata.

In riferimento al riscontro al reclamo avvenuto a mezzo raccomandata, evidenza che l'indirizzo del destinatario ivi indicato è errato. In particolare, osserva che l'intermediario non ha allegato agli atti copia della ricevuta di ritorno che attesti l'avvenuta consegna della comunicazione.

Sostiene che la riduzione dell'importo delle rate è sempre vantaggiosa per il cliente, per cui ritiene ovvia l'affermazione di controparte secondo cui le condizioni di rinegoziazione erano state sottoscritte dal ricorrente in quanto vantaggiose.

Non ritiene veritiera l'affermazione della Banca secondo cui la clausola contrattuale in esame era presente in tutti i mutui di nuova erogazione, in quanto afferma che esistono numerosi istituti che non la applicano.

Precisa che la sua contestazione non ha ad oggetto l'importo elevato delle rate che erano state pagate regolarmente e nemmeno il carattere vessatorio della clausola *floor*, bensì l'atteggiamento vessatorio dell'intermediario che aveva numerose volte modificato le modalità di calcolo del tasso, subordinando la rinegoziazione all'inserimento della predetta clausola.

Conclude affermando che in determinati casi la rinegoziazione stessa risulterebbe svantaggiosa rispetto alle condizioni iniziali previste nel contratto. In particolare, se si prende in considerazione un valore pari al -1,00% per il parametro Euribor, il tasso di interesse calcolato secondo le condizioni iniziali è pari al 2,00%, mentre è pari al 2,10% applicando le nuove condizioni.

Nelle controrepliche, l'intermediario conferma l'eccezione d'inammissibilità sollevata in sede di controdeduzioni, in quanto le richieste contenute nel ricorso hanno il fine di obbligare la Banca a modificare le condizioni pattuite con il cliente e dallo stesso sottoscritte. In particolare, ritiene che l'eliminazione della clausola introduttiva del "tasso *floor*" riguardi l'applicazione delle condizioni concordate fra le parti.

Osserva che tale clausola non può essere qualificata come vessatoria, richiamando l'art. 1341, 2° comma c.c..

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio ritiene di dover disattendere l'eccezione dell'intermediario sulla natura costitutiva della pronuncia richiesta in quanto volta ad obbligare la Banca a modificare le condizioni contrattuali pattuite. Invero, la domanda formulata dal ricorrente ha ad oggetto l'accertamento della presunta vessatorietà della clausola *floor* stipulata nel corso della rinegoziazione del mutuo, e quindi la sua eventuale invalidità in applicazione del combinato disposto degli artt. 34-36 D.Lgs. n. 206/2005.

Ciò posto, il Collegio ritiene di non accogliere il ricorso.

Le doglianze mosse dai ricorrenti investono la previsione, nella rinegoziazione di un mutuo, di un tasso di interesse c.d. *floor*, ossia un meccanismo di redditività minima a prescindere dalla variabilità dell'interesse corrispettivo previsto.

Sul punto è sufficientemente consolidato l'indirizzo dei Collegi (Coll. Roma, decisioni nn. 7669/2015 e 8867/2016; Coll. Milano, decisione n. 11568/2017), così come della giurisprudenza (Tribunale di Ferrara, 16 dicembre 2015; Tribunale di Padova, 25 ottobre 2016; Tribunale di Lanciano, 4 aprile 2018), nel non ravvisare profili di illiceità della condotta dell'intermediario nel proporre l'inserimento di detta clausola in contratto, atteso che il "carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del

contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile" (art. 34, comma 2, codice del consumo). Clausole del genere possono pertanto essere sindacate, nel nostro ordinamento, sotto il profilo della vessatorietà, solo a condizione che risultino formulate in modo oscuro e poco comprensibile (sul punto cfr. altresì la Comunicazione della Banca d'Italia del 3 febbraio 2016).

La circostanza della "intrasparenza" della clausola non ricorre nel caso di specie, né risulta oggetto di specifica doglianza da parte del ricorrente.

Per tale motivo il ricorso non può essere accolto.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS